

30 marzo 2020

Categorie: **Imposte locali > Pubblicità – Iva > Spese di pubblicità e propaganda**

Bonus pubblicità del 30% anche senza incremento di spesa

Il nuovo metodo di calcolo per il 2020 riscritto dal DI “Cura Italia”

Autore: Felicia Sdanganelli

Limitatamente all'anno 2020, l'art. 98, comma 1, del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha modificato la disciplina relativa al metodo di calcolo del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Mediante l'introduzione del nuovo comma 1-ter, infatti, il credito pari al 30% degli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa - giornali, quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line – e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale deve essere calcolato sull'ammontare totale delle spese effettuate, anche nel caso in cui le stesse non risultino incrementali rispetto all'anno precedente (rimangono fermi gli ulteriori requisiti e condizioni previsti dalla norma).

Più nel dettaglio, la misura riguarda gli investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su **giornali quotidiani e periodici** (iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47), pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'art. 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della L. 31 luglio 1997, n. 249.

La disciplina previgente – A partire dall'anno 2019, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis sopra citato e come da ultimo modificato dall'art. 3-bis del DL 28 giugno 2019, n. 59, è stato riconosciuto a regime a partire da tale anno.

Il beneficio fiscale, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, spettava solo nel caso in cui l'incremento di spesa fosse stato almeno pari all'1% rispetto agli analoghi investimenti del periodo precedente. In particolare:

- l'incremento degli investimenti effettuati nell'anno 2017 (24.6.2017 al 31.12.2017), anno di prima introduzione, doveva essere calcolato con riferimento alle spese sostenute durante il secondo semestre 2016;
- l'incremento degli investimenti effettuati negli anni 2018 e 2019 doveva essere calcolato con riferimento alle le spese sostenute, rispettivamente negli anni 2017 e 2018 (nella loro interezza).

Ciò detto, l'importo così calcolato rappresentava l'ammontare massimo del **beneficio “teorico” spettante**, in quanto il credito, prenotabile mediante presentazione di apposita comunicazione nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 marzo di ciascun anno, era – ed è - soggetto al **limite massimo di spesa** di cui al comma 3 dell'art. 57-bis e

determinato annualmente con apposito DPCM (come previsto dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n.90).

Le novità per il 2020 – Come detto in premessa, la disciplina è stata rimodulata dal DI Cura Italia con il quale il Legislatore ha disposto che:

- il credito spetta nella **misura del 30%** (anziché il 75%);
- **non è necessario** che vi sia un **incremento delle spese** sostenute nell'anno in corso rispetto a quello precedente; sul punto, si ricorda che trova applicazione l'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate".
- oltre alle domande già eventualmente presentate nel mese di marzo 2020 (che rimarranno comunque valide), è stata aperta un'ulteriore finestra temporale dall'1 settembre al 30 settembre 2020 per la trasmissione telematica delle comunicazioni ai fini della richiesta del beneficio.

Tetto massimo di spesa agevolabile - Anche per l'anno 2020, il tetto massimo di spesa dovrà essere determinato ai sensi del Regolamento di cui al DPCM 16.05.2018, n. 90 (art. 4). Sul punto, si consideri che per gli anni 2018 e 2019, al fine di poter rispettare i limiti di spesa annualmente previsti, gli importi richiesti sono stati riparametrati nella misura variabile dal 40% al 65% tra tutti i soggetti che, avendone i requisiti, avevano presentato la comunicazione telematica. Per un approfondimento sul punto si rinvia al contributo Bonus pubblicità: pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi per il 2019 su questa rivista il 25.03.2020.

Nella relazione all'art. 98 del DI Cura Italia, si legge che per la disposizione vigente per l'anno 2020 deve essere garantita la **neutralità finanziaria**, sempre mediante il suddetto criterio di ripartizione percentuale, e nel rispetto del limite di risorse che verranno assegnate dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione per l'informazione. Ciò giustificerebbe, da un lato, la disapplicazione del requisito di spesa "incrementale", e, dall'altro, la riduzione della percentuale agevolabile dal 75% al 30% per l'anno in corso.

Da ultimo, si ricorda che il credito in commento è stato qualificato come aiuto "**de minimis**". Pertanto, una volta stabilita la misura del credito spettante, prima dell'utilizzo dello stesso in delega F24 mediante il meccanismo della compensazione "orizzontale", ciascun soggetto dovrà verificare che l'importo riconosciuto rispetti il plafond "de minimis" eventualmente disponibile (ottenuto come differenza tra il massimale e gli eventuali ulteriori aiuti ottenuti nei 2 esercizi precedenti e nell'esercizio in corso).

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it